

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 10-128/A

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per
attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto
all'evasione fiscale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 10

presentata dai Consiglieri regionali
TUNIS - PERU - URPI

il 15 aprile 2024

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei
committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

PROPOSTA DI LEGGE

N. 128

presentata dai Consiglieri regionali
PIANO - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS Antonio - SORU -
SPANO

il 6 agosto 2025

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei
committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

SORU, Presidente - MASALA, Vice Presidente - DI NOLFO, Segretario - COCCIU - DERIU - PINTUS - SERRA

Relatore per l'Aula

On. Piano

pervenuta il 9 marzo 2026

Il testo in esame è il risultato di un lavoro di sintesi e di confronto maturato in seno alla Seconda Commissione consiliare, che ha proceduto all'unificazione di due iniziative legislative: la proposta di legge n. 10, presentata dai consiglieri Tunis, Peru e Urpi, e la proposta di legge n. 128, presentata dai consiglieri Piano, Deriu, Corrias, Fundoni, Pilurzu, Piscedda, Solinas Antonio, Soru e Spano. In data 6 novembre 2025, la Commissione ha approvato il testo unificato e ha stabilito di effettuare una serie di audizioni, tra cui l'Assessore regionale dell'industria e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sentiti poi nella successiva seduta del 20 novembre 2025.

Il testo unificato è stato poi licenziato all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 12 febbraio 2026.

Il lavoro di integrazione testimonia la presenza di una sensibilità condivisa, che attraversa maggioranza e opposizione, rispetto alla necessità di affrontare una problematica concreta e diffusa che riguarda migliaia di professionisti operanti nel territorio regionale.

La disciplina proposta si inserisce nel quadro normativo più recente volto a rafforzare la tutela del lavoro professionale, anche alla luce della legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali). Analoghe misure sono state adottate anche in diverse regioni italiane, che hanno introdotto strumenti procedurali finalizzati a garantire il pagamento delle prestazioni professionali nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Si tratta di interventi che ribadiscono un principio fondamentale: l'attività professionale deve essere adeguatamente remunerata, nel rispetto dei criteri di dignità e proporzionalità della prestazione.

In questo quadro, la Regione Sardegna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, può e deve intervenire per disciplinare specifici aspetti procedurali connessi ai rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prestazioni professionali e il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali.

La proposta di legge in esame persegue, dunque, una duplice finalità:

- tutelare i professionisti, assicurando che le prestazioni rese nell'ambito di procedimenti amministrativi siano effettivamente remunerate;
- contrastare fenomeni di evasione fiscale, favorendo la tracciabilità e la regolarità dei rapporti economici connessi alle attività professionali.

Come previsto dall'articolo 1 del testo unificato, la legge disciplina la tutela delle prestazioni professionali rese nell'ambito di istanze presentate alla pubblica amministrazione e mira a garantire la corresponsione dei compensi ai professionisti, contribuendo al contempo a contrastare fenomeni di evasione fiscale.

Il meccanismo introdotto è improntato a criteri di semplicità e responsabilizzazione delle parti coinvolte nel procedimento amministrativo.

In particolare, l'articolo 2 prevede che la presentazione di un'istanza alla pubblica amministrazione, qualora comporti l'espletamento di una prestazione professionale, debba essere corredata dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

La previsione di un incarico formale contribuisce a rendere trasparente il rapporto tra committente e professionista e a prevenire situazioni di incertezza o contenzioso legate alla mancata definizione dei rapporti contrattuali.

L'articolo 3 introduce, inoltre, l'obbligo per la pubblica amministrazione di acquisire, prima della conclusione del procedimento amministrativo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il professionista attesta l'avvenuto pagamento delle proprie spettanze. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituisce motivo ostativo alla conclusione del procedimento fino alla sua integrazione.

La norma interviene quindi non nei rapporti contrattuali tra privati, ma sul piano procedimentale, utilizzando il procedimento amministrativo quale strumento di garanzia della regolarità dei rapporti economici.

L'articolo 4 prevede, infine, alcune ipotesi di flessibilità, consentendo che l'attestazione del pagamento possa essere presentata anche successivamente alla conclusione del procedimento nei casi in cui il pagamento sia subordinato all'ottenimento di incentivi o detrazioni fiscali o quando le spese professionali siano coperte da contributi pubblici.

Il valore politico e istituzionale di questa legge, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, risiede in tre elementi fondamentali.

In primo luogo, essa rappresenta un segnale di attenzione verso il mondo delle professioni, che in Sardegna costituisce una componente significativa del tessuto economico e sociale. Architetti, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, agronomi e numerose altre figure professionali svolgono un ruolo decisivo nel funzionamento dei procedimenti amministrativi e nello sviluppo del territorio e segnalano da tempo, soprattutto nei rapporti con la committenza privata, la carenza di strumenti effettivi di tutela rispetto alla corresponsione dei compensi per le prestazioni svolte. Proprio in questa prospettiva, la proposta di legge intende introdurre meccanismi di garanzia che, senza interferire con l'autonomia contrattuale tra le parti, contribuiscano a rafforzare la correttezza e la trasparenza dei rapporti economici connessi all'esercizio delle attività professionali.

In secondo luogo, la norma contribuisce a rafforzare la legalità economica e fiscale, introducendo strumenti che favoriscono la tracciabilità dei pagamenti e la corretta emersione delle prestazioni professionali.

Infine, la legge rafforza il principio di buona amministrazione, perché un'amministrazione efficiente e trasparente deve infatti operare in un contesto di rapporti chiari e regolari tra cittadini, professionisti e istituzioni.

In conclusione, il testo unificato sottoposto all'esame dell'Aula rappresenta il risultato di un percorso di confronto istituzionale condiviso e offre una risposta concreta a una esigenza reale espressa dal mondo delle professioni. La disciplina proposta che non incide sull'autonomia contrattuale tra le parti né comporta oneri per il bilancio regionale, introduce strumenti semplici e di immediata applicazione, che rafforzano la tutela dei professionisti, promuovono la correttezza dei rapporti economici e contribuiscono a rendere più trasparenti i procedimenti amministrativi.

Parere del Consiglio delle autonomie locali
(non pervenuto)

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese in relazione ad istanze presentate alla pubblica amministrazione.

2. La finalità è quella di assicurare la corresponsione dei compensi ai professionisti e contestualmente limitare l'evasione fiscale.

Art. 2

Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione, per conto di privati cittadini o di imprese, di un'istanza, comunque denominata, anche di natura autorizzativa o concessoria, prevista da norme di legge o di regolamenti regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane, che implichi l'espletamento di una prestazione professionale, è corredata, oltre che da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, anche dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L'amministrazione, prima della conclusione del procedimento amministrativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti, incaricati ai sensi dell'articolo 2, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con cui si certifica l'avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della attestazione prevista nel comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici competenti ad emanare il provvedimento finale.

Art. 4

Altre modalità di pagamento

1. La dichiarazione di cui all'articolo 3 è resa dal professionista all'amministrazione competente, anche successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo, se il pagamento delle spettanze è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi o altri benefici previsti dalla legge.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non trovano applicazione qualora si tratti di procedimenti assistiti da contributi pubblici che coprono le spese professionali, ovvero quando il committente e il professionista attestino l'esistenza di un accordo che preveda modalità di corresponsione differenti specificamente indicate.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).